

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 17/23/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza. Si è costituita l'Agenzia Entrate che chiede il rigetto del ricorso.

Si è costituita Equitalia Esatri Spa, rappresentata dall'Avv. Vavazzini che contesta gli assunti della ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.

È presente il difensore della ricorrente Dott. Carpentieri che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il Relatore illustra i motivi della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti, udito il Relatore e le parti presenti all'udienza, si ritira in Camera di Consiglio e assume la seguente decisione:

La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale, emessa dall'Ufficio a seguito di iscrizione provvisoria di 1/3 dell'accertato in pendenza di ricorso, contestandone la legittimità della notificazione avvenuta a mezzo del servizio postale. Contesta, pure, la legittimità dell'avviso di accertamento prodromico alla emissione della cartella. Con l'atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate contesta la ammissibilità del ricorso relativamente alla contestazione di illegittimità dell'atto di accertamento che risulta già essere stato impugnato e per puro scrupolo difensivo afferma la legittimità della cartella di pagamento oggetto della discussione. Equitalia Esatri Spa, con l'atto di costituzione in giudizio, afferma la legittimità e regolarità della notificazione della cartella a mezzo di posta raccomandata, richiamando copiosa giurisprudenza in merito. Il Collegio dichiara non accoglibile il ricorso perché la cartella risulta regolarmente notificata anche se a mezzo del servizio postale. La notificazione ha raggiunto il suo scopo e la parte ricorrente lo dimostra con la proposizione del ricorso e con il corretto esercizio della propria difesa. Non è neppure accolta la domanda di illegittimità dell'atto prodromico che risulta essere già stato regolarmente impugnato. Il Collegio ritiene di compensare le spese di giudizio considerata la particolare natura della controversia sulla questione di legittimità delle notificazioni a mezzo posta.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.